

# PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

## VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

### DELIBERA N. 34 del 21/07/2010

Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il \_\_\_\_\_ PROT. N. \_\_\_\_\_

#### VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

---

**IL DIRETTORE**

---

#### PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL DIRETTORE**

---

#### ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 per decorrenza del termine.

Seravezza, \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE**

---

**OGGETTO:** Rivalutazione dei diritti di istruttoria relativi a procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale ex legge regionale n. 10 del 12 febbraio

L'anno duemiladieci, addì 21 del mese di luglio 2010, alle ore 15,30, presso il Palazzetto di Cardoso, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 2008, n° 12.

Presiede il Sig. **GIUSEPPE NARDINI**.

Sono presenti componenti n° 7 Assenti n° 6 :

(A = assente; P = presente)

---

<b>Bruno</b>	<b>BATTINI</b>	<b>A</b>
<b>Emanuele</b>	<b>BERTOCCHI</b>	<b>P</b>
<b>Armando</b>	<b>DELLA PINA</b>	<b>P</b>
<b>Riccardo</b>	<b>FORFORI</b>	<b>A</b>
<b>Emanuele</b>	<b>GUGLIELMI</b>	<b>P</b>
<b>Daniele Giuseppe</b>	<b>MARCHETTI</b>	<b>A</b>
<b>Marco</b>	<b>MUSONI</b>	<b>A</b>
<b>Giuseppe</b>	<b>NARDINI</b>	<b>P</b>
<b>Giuseppe</b>	<b>OTTRIA</b>	<b>P</b>
<b>Franco</b>	<b>PUCCI</b>	<b>P</b>
<b>Alberto</b>	<b>PUTAMORSI</b>	<b>A</b>
<b>Vittorio</b>	<b>TORRE</b>	<b>P</b>
<b>Pietro</b>	<b>VECCHI</b>	<b>A</b>

Responsabile del procedimento amministrativo:

Raffaello PUCCHINI

Partecipa il Direttore

Antonio BARTELLETTI

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**PRESO ATTO** che le norme sulla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge regionale n. 79 del 3 novembre 1978 come modificata dalla legge regionale n. 10 del 12 febbraio 2010, prevedono che il Proponente sia tenuto al versamento, a favore del Parco, quale Autorità competente, di una somma a fronte dei costi sopportati per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo relative al rilascio delle pronunce di compatibilità ambientale;

**SPECIFICATO** che ai sensi del comma 4), art. 47 della legge regionale n. 10 del 12 febbraio 2010, le tariffe da applicare ai fini del versamento delle somme di cui sopra, sono definite con deliberazione di Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2010 e che nelle more dell'approvazione di tali tariffe, si applica quanto già disposto dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 79/1998;

**CONSIDERATO** che il Parco, in qualità di Autorità competente, nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale relativi alle attività estrattive, sulla base di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 79/1998, ha da tempo stabilito con proprie deliberazioni, forme, modi e consistenza per i versamenti delle somme dovute dai Proponenti;

**VISTA** la delibera di Consiglio direttivo n. 13 del 21 marzo 2000, che al punto f) stabilisce che il Proponente sia tenuto al versamento di una somma forfetaria pari a lire 1.000.000 (ridotta a lire 800.000 per i siti estrattivi di minime dimensioni) per ogni progetto di coltivazione sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e per ogni anno di lavorazione richiesto;

**VISTA** la successiva delibera di Consiglio direttivo n. 49 del 10 ottobre 2003, che modificando ed integrando quanto disposto dalla precedente deliberazione n. 13 del 21 marzo 2000, stabilisce che il Proponente, sia tenuto al versamento di una somma forfetaria pari a € 516,00 per ogni progetto di coltivazione sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e per ogni anno di lavorazione richiesto, da congluagliare in seguito alla esatta individuazione delle modalità di calcolo dello 0,5 per mille, una volta definitivamente approvati i contenuti della delibera di Consiglio direttivo n. 13 del 21 marzo 2000 e del relativo allegato;

**CONSIDERATO** che dal marzo 2000 ad oggi la somma forfetaria di € 516,00 non è mai stata rivalutata né modificata;

**VISTA** la tabella degli indici storici dell'ISTAT del costo della vita ovvero l'*Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)* che nel marzo 2000 corrispondeva al 111,3% e nel giugno 2010 corrisponde al 137,1%, con un incremento complessivo, sui dieci anni trascorsi, pari al 25,8%;

**RITENUTO** di incrementare la somma di € 516,00, del 25,8%, raggiungendo pertanto la somma di € 649,12, arrotondata a € 650,00, per ogni progetto di coltivazione sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e per ogni anno di lavorazione richiesto;

**PRESO ATTO** che al Parco pervengono numerose richieste di variante a progetti di coltivazione già autorizzati con Pronuncia di Compatibilità Ambientale, che comunque impegnano gli Uffici in nuove ed ulteriori istruttorie;

**IN ATTESA** che la Giunta regionale con propria deliberazione approvi le tariffe di cui al comma 3), art. 47 della legge regionale n. 10 del 12 febbraio 2010;

**DELIBERA**

di stabilire che a fronte dei costi sopportati per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo relative al rilascio delle Pronunce di Compatibilità Ambientale, il Proponente versi al Parco, quale Autorità competente, la somma di € 650,00 per ogni progetto di coltivazione sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e per ogni anno di lavorazione richiesto;

di stabilire che per le varianti ai progetti di coltivazione già autorizzati con Pronuncia di Compatibilità Ambientale, il Proponente versi al Parco, quale Autorità competente, una somma pari al 50% della somma di cui sopra, ovvero pari a € 325,00, per ogni progetto di coltivazione sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e per ogni anno di lavorazione richiesto, compreso nell'arco temporale di validità della P.C.A. già precedentemente rilasciata. Tale somma non è dovuta nel caso di varianti ordinate, per iscritto, dagli Enti specificatamente deputati alla tutela della salute e dell'ambiente;

di dare atto che le somme di cui sopra saranno soggette a conguaglio a seguito della esatta individuazione delle modalità di calcolo dello 0,5 per mille, una volta definitivamente approvati i contenuti della delibera di Consiglio direttivo n. 13 del 21 marzo 2000 e del relativo allegato, nonché una volta che la Giunta regionale con propria deliberazione approvi le tariffe di cui al comma 3), art. 47 della legge regionale n. 10 del 12 febbraio 2010;

di dare atto che le modalità di versamento delle somme di cui al presente atto avvengano nella stessa modalità fino ad oggi adottata;

di fissare l'entrata in vigore delle tariffe rivalutate di cui al presente atto alla data del 1 agosto 2010;